

COMUNE DI CASTEL IVANO (Provincia di Trento)
(Provincia di Trento)



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021--2023

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito

appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute negli esercizi 2016-2017-2018-2019-2020 dal nuovo Comune, nato dalla fusione, dal 01.01.2016, degli ex Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo, con l'aggregazione, dal 01.07.2016, dell'ex Comune di Ivano Fracena, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come

l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

gli accantonamenti per le spese potenziali

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata rappresenta a tutti gli effetti un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese eseguibili nel corso del medesimo esercizio

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 882, ha modificato il paragrafo 3.3. del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il bilancio di previsione per l'anno 2016 armonizzato è stato redatto dai Comuni della Provincia Autonoma di Trento esclusivamente a livello conoscitivo un anno più tardi rispetto ai Comuni del resto d'Italia pertanto la percentuale da applicare al fondo crediti di dubbia esigibilità è la seguente:

Anno 2018	Almeno 70%
Anno 2019	Almeno 75%
Anno 2020	Almeno 85%
Anno 2021	Almeno 95%
Anno 2022	100%
Anno 2023	100%

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Per il Comune di Castel Ivano si sono presi in considerazione i valori degli ex Comuni Strigno, Spera, Villa Agnedo ed Ivano Fracena dal 2014 al 2015 e del Comune di Castel Ivano dal 2016 e sommati tra loro in base alla natura dell'entrata. (vedi stampe allegate).

E' stata utilizzata la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente ed è stato determinato il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:

Per gli anni non armonizzati (dal 2014 al 2015):

(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X): accertamenti esercizio X

Per il 2016 (esercizio armonizzato):

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X + 1 in c/residui X): accertamenti esercizio X

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, effettuata sui singoli capitoli delle entrate a rischio.

Per ciascuna entrata a rischio è stata stanziata la cifra minima richiesta. Per alcune entrate, che non hanno presentato rischi di mancato incasso nel corso del quinquennio, ma che, per la loro natura,

potrebbero essere esposte anche a tale rischio nei prossimi esercizi, è stato comunque stanziato un accantonamento prudenziale pari ad 1% dell'entrata prevista.
Per tutti gli anni del triennio 2021-2023 è stato accantonato il 100%.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.- punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Nell'esercizio 2020 è stato costituito il fondo soccombenza per una causa legale in corso; tale fondo è confluito nell'avanzo vincolato dell'avanzo di amministrazione presunto allegato al bilancio 2021-2023.

Non ci sono ulteriori cause legali in corso, pertanto tale fondo non è stato costituito nel bilancio dell'esercizio 2021 non essendoci allo stato attuale probabilità di soccombere in cause legali. Nel 2019, si è conclusa la causa legale, in corso dal 2013, con soccombenza della controparte e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione comunale ricorrente.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Questo Fondo non è stato costituito.

La Società Centrale del Chieppena s.r.l., di cui il Comune possiede il 60%, ha iniziato la produzione di energia elettrica nel corso del 2019, ad oggi ha prodotto kw 1.258.328 alla tariffa incentivante di euro/kw 0,189 (riconosciuta alla Società dal GSE). Per il 2018 e il 2019 ha presentato un rendiconto in attivo.

Per quanto riguarda la Funivie Lagorai S.p.A., società in perdita, di cui il Comune deteneva lo 0,001%, il Consiglio comunale ha deliberato, con deliberazione n. 54 di data 20 dicembre 2018 e n. 53 di data 30/12/2019 la dismissione delle azioni in possesso dell'Ente. Le azioni sono state cedute alla Società Eurogroup S.P.A. con atto notarile dd 22/07/2020, registrato a Trento il 30/07/2020.

Le altre Società, di cui l'Ente detiene partecipazioni, non presentano un bilancio in perdita.

3. Fondo accantonamento quota TFR

È stato costituito il fondo per accantonamento della quota TFR annuale, quota presunta a carico dell'Ente, da far confluire nell'avanzo di amministrazione, quota accantonata.

Sono state previste le seguenti somme per accantonamento quota TFR:

esercizio 2021 € 14.000,00

esercizio 2022 € 10.000,00

esercizio 2023 € 10.000,00

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato. Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO**

**Comune di Castel
Ivano**

Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	829.748,48
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	3.529.767,78
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	7.856.088,23
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	10.668.677,31
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	133.160,86
+/-	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	36.092,31
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	45.618,62
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.495.477,25
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	300.000,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	727.656,92
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.067.820,33
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata		.
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	207.065,84
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate 75% della perdita dell'anno precedente	0,00
	Fondo contenzioso	39.000,00
	Fondo accantonamento T.F.R. quota Ente	60.483,40
	B) Totale parte accantonata	306.549,24
Parte vincolata		.
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	39.141,13
	Vincoli derivanti da trasferimenti	100.591,37
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Altri vincoli Usi civici ex Comuni	73.235,33
	C) Totale parte vincolata	212.967,83
Parte destinata agli investimenti		.
	D) Totale parte destinata agli investimenti	277.915,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	270.388,26
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		.
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00

Fondo pluriennale vincolato iscritto in Entrata e in Spesa

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, è stato quantificato FPV/U e FPV/E sia in parte corrente sia in parte capitale, sulla base del cronoprogramma fornito dal servizio tecnico.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	107.754,00	109.316,00	109.316,00
FPV – parte capitale	619.902,92	0,00	0,00

Il fondo pluriennale iscritto in spesa nel triennio è pari a:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	109.316,00	109.316,00	109.316,00
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

In base al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 dd 05/05/2020 e alla successiva integrazione dd 13/07/2020 le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposta intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. Sono stati assegnati alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e gli spazi finanziari corrispondenti alla quota annuale di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui definita dalla deliberazione n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

€ 56.572,08 esercizio 2021

€ 56.572,08 esercizio 2022

€ 44.375,50 esercizio 2023

Con il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 dd 16/11/2020 è confermata la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per il 2021.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Nel bilancio dell'esercizio 2021 sono previste entrate non ricorrenti per € 52.782,00, derivanti principalmente (€ 40.000,00) dall'attività di riscossione IMIS a seguito dell'attività di verifica sulle annualità precedenti. La previsione è stata formulata tenendo anche conto del fatto che nell'esercizio 2020 tale attività è stata sospesa, in ottemperanza alla normativa in materia, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Sono previste spese non ricorrenti per € 72.782,00, finanziate per € 52.782,00 con entrate non ricorrenti e per € 20.000,00 con entrate ricorrenti. Le principali spese non ricorrenti sono relative all'incarico professionale per variante P.R.G. per € 30.000,00 e alla previsione di un'agevolazione tariffaria T.A.R.I. per utenze non domestiche correlata all'emergenza Covid 19, per una spesa stimata, presunta, di € 20.000,00.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Castel Ivano (nato dalla fusione dei Comuni di Strigno Spera e Villa Agendo e dall'accorpamento di Ivano Fracena con decorrenza 01.07.2016) non ha rilasciato alcuna garanzia.

Non risultano alla data odierna rilasciate garanzie da parte degli ex Comuni di Strigno Spera Villa Agneda e Ivano Fracena.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente dall'ente. Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.

Denominazione sociale	Capitale sociale	Quota di partecipazione	LINK di pubblicazione dei bilanci e/o note
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	12.239,00	0,51%	http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente
Funivie Lagorai S.p.A.	14.239.154,00	0,001%	In ottemperanza alla deliberazione consiliare n. 53 dd 30/12/2019, non essendoci più le condizioni per il mantenimento dei titoli azionari della Funivie Lagorai S.p.A., con atto notarile di data 22/07/2020 il Comune di Castel Ivano ha venduto alla Società Eurogroup S.p.A. i certificati azionari composti da 19 azioni ordinarie di complessivi nominali € 88,54 al prezzo di € 88,54
Dolomiti Energia S.p.A.	411.496.169,00	0,00064%	http://www.gruppodolomitienergia.it/content/dati-di-bilancio
Primiero Energia S.p.A.	9.938.990,00	0,232%	http://www.primieroenergia.com/trasparenza
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	53.000,00	5,66%	Tre quote associative; la quarta quota è stata restituita nel corso del 2017 in quanto lo statuto prevede un massimo di 3 quote.
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.000.000,00	0,0319%	http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt
Trentino Digitale S.p.A.	6.433.680,00	0,0140%	https://www.infotn.it/Societa-Trasparente
Nuova Panarotta S.p.A.	0,00	0%	<u>dal 2016 il Comune non è più socio in data 29/01/2016 è stato azzerato il capitale sociale, la società è diventata una SRL, pertanto la partecipazione è zero</u>
Centrale del Chieppena s.r.l.	50.000,00	60%	

Con deliberazione del consiglio comunale n. 50 di data 29/12/2020 di ricognizione delle partecipazioni è stato deliberato di mantenere la partecipazione nella società Centrale del Chieppena srl, che, dopo la fase di avvio nel 2018, ha evidenziato un risultato positivo. Dalla messa in parallelo il 18/03/2019 a dicembre 2020 ha prodotto kw 1.258.328 che alla tariffa incentivante di euro/kw 0,189 (riconosciuta alla Società dal GSE) produce un fatturato stimato di € 237.807,00, oltre ad I.V.A.

Dal 2023 sono previsti i primi introiti anche sul bilancio comunale.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20 febbraio 2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (SFP), lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 232/2016;

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al Documento Unico di Programmazione 2021-2023.